



COMUNE DI CAPRAUNA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N . 3

OGGETTO: Determinazione aliquote Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di marzo alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Ordinaria, di Prima convocazione.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Paolo FERRARIS - Sindaco	Sindaco	X
2	Giuseppe RUARO - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X
3	Riccardo ROLANDO - Consigliere	Consigliere	X
4	Biagio BOTTERO - Consigliere	Consigliere	X
5	Alfredo ROLANDO - Consigliere	"	X
6	Pasqualino MACRI' - Consigliere	"	X
7	Paolo PASSANISI - Consigliere	"	X
8	Giovanni RUARO - Consigliere	"	X
9	Barbara RUARO - Consigliere	"	X
10	Luigi ROLANDO - Consigliere	"	X
11		"	
	TOTALI	8	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Mariani Paolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ferraris Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;*

- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- il comma 653 ai sensi del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- il comma 658 ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

RICHIAMATE quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 *"... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ..."* nella quale si rappresenta che *"... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ..."* e questo in quanto, da un lato *"... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,* ma non possono tener conto *"... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare..."*, e dall'altro che *"... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ..."*;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 04/09/2014 e s. m.ed i., il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

RICORDATO CHE gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti per l'anno 2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio"*

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- con il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;
- con il decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, determinare le aliquote della TARI per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario
F.to: Dott. Mariani Paolo

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Mariani Paolo

Con votazione espressa in forma palese, che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n.	Astenuti n.	Votanti n.	Favorevoli n.	Contrari n.
8	0	8	8	0

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e smi e del relativo vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO CHE in tal modo viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio.
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente, con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e proclamato dal Sindaco:

Presenti n.	Astenuti n.	Votanti n.	Favorevoli n.	Contrari n.
8	0	8	8	0

DELIBERA

- 1) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi.

Letto , confermato e sottoscritto

Presidente
F.to: Dott. Ferraris Paolo

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 14/03/2019 al 29/03/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA**

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.lgs 267/2000)

Trattandosi di regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art.92 comma 4 Statuto Comunale)

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Caprauna, li 14/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Mariani Paolo

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

Parametri di elaborazione:

- Anno 2019, Copertura 100,00%, KG totali = 31.257,000, Costi fissi = 12.591,37, Costi variabili = 9.023,69, Contrib. Minist. =
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 12.327,27, Variabili 7.749,47
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 264,10, Variabili 1.274,22
 - Parametri tariffari: Quf = 0,832928, Quv = 93,306, Cu = 0,288694, Qapf = 0,832909, Cuap = 0,490181

UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,84	0,80	0,699660	21,549506
201	Unità domestica	2	0,98	1,60	0,816269	43,099012
201	Unità domestica	3	1,08	2,00	0,899562	53,873765
201	Unità domestica	4	1,16	2,60	0,966196	70,035894
201	Unità domestica	5	1,24	3,20	1,032831	86,198024
201	Unità domestica	6	1,30	3,70	1,082806	99,666465

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> $50 * 0,699660 + 21,549506 = 56,53$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> $70 * 0,816269 + 43,099012 = 100,24$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> $90 * 0,899562 + 53,873765 = 134,83$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> $120 * 0,966196 + 70,035894 = 185,98$

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,32	2,60	0,266531	1,274471	1,541002
102	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51	0,558049	2,700897	3,258946
103	Stabilimenti balneari	0,38	3,11	0,316505	1,524463	1,840968
104	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50	0,249873	1,225453	1,475326
105	Alberghi con ristorante	1,07	8,79	0,891213	4,308691	5,199904
106	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55	0,666327	3,210686	3,877013
107	Case di cura e riposo	0,95	7,82	0,791264	3,833215	4,624479
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21	0,832909	4,024386	4,857295
109	Banche ed istituti di credito	0,71	5,85	0,591365	2,867559	3,458924
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	0,87	7,11	0,724631	3,485187	4,209818
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80	0,891213	4,313593	5,204806
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	0,72	5,90	0,599694	2,892068	3,491762
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	0,766276	3,700867	4,467143
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,43	3,50	0,358151	1,715634	2,073785
115	Attività artigianali di produzione beni	0,55	4,50	0,458100	2,205815	2,663915
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67	4,031280	19,445480	23,476760
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,64	29,82	3,031789	14,617197	17,648986
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,76	14,43	1,465920	7,073312	8,539232
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59	1,282680	6,171379	7,454059
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	5,047429	24,371799	29,419228
121	Discoteche, night club	1,04	8,56	0,866225	4,195949	5,062174